

Statuto Associazione del Quartiere di Claro "CLARO VIVA"



(stato del 2022)

Nome e sede

Art. 1

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC) è costituita l'Associazione del Quartiere di Claro con il nome di 'CLARO VIVA' con sede nel quartiere di Claro, comune di Bellinzona, presso la casa comunale (sportello di quartiere, Piazzal dal Comun 1).

Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)

Art. 2

- ¹ CLARO VIVA ha quale fine la valorizzazione del quartiere, della sua storia, delle sue peculiarità culturali, naturalistiche e monumentali, della sua qualità di vita, delle sue tradizioni e la salvaguardia degli interessi della popolazione locale.
- ² Promuove la partecipazione su tematiche e problematiche d'interesse locale, favorisce il dialogo all'interno del quartiere, funge da intermediario con il Municipio, collabora in modo costruttivo con le autorità e le istituzioni anche in tema di comunicazione interna. In particolare l'Associazione di quartiere interagisce con tutte le Società che operano nel comprensorio comunale e regionale.
- ³ È garante della pluralità di espressione.
- ⁴ Non persegue scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e la sua durata è indeterminata.

Statuto associativo

Art. 3

- ¹Il funzionamento di *CLARO VIVA* è disciplinato dagli art. 60 e segg. del CC e dal presente statuto dell'Associazione del Quartiere di Claro (in seguito statuto).
- ²Lo statuto è approvato dall'Assemblea sociale di CLARO VIVA.
- ³ Lo statuto diventa esecutivo con l'approvazione dell'Assemblea e, per il rapporto con il Comune di Bellinzona, attraverso l'approvazione del Municipio della Città di Bellinzona.

Mezzi, contributi sociali (art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)

Art. 4

- ¹Per il perseguimento dello scopo dell'associazione, *CLARO VIVA* si avvale della tassa sociale fissata a CHF 10.00 che ogni socio è tenuto a versare annualmente prima dell'Assemblea.
- ² Il mancato pagamento della tassa equivale alla dimissione quale socio di *CLARO VIVA*.
- ³ A norma dell'art. 78 cpv. 1 del Regolamento comunale della Città di Bellinzona è garantito un finanziamento alle Associazioni di quartiere riconosciute, secondo le indicazioni del regolamento specifico.
- ⁴ Contributi speciali, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate da CLARO VIVA, confluiscono nel patrimonio sociale. Non sono riconosciute indennità ai soci di CLARO VIVA.

Soci - ammissione (art. 65 cpv. 1 e art. 70 cpv. 1 CC)

Art. 5

- Ogni persona fisica di età superiore ai 15 anni, residente nel Quartiere di Claro può diventare socio dell'associazione attraverso il pagamento della tassa sociale di cui all'art. 4 cpv. 1.
- ² Lo stesso diritto spetta alle persone fisiche e giuridiche che, pur non risiedendo nel Quartiere di Claro, rappresentano interessi collettivi importanti per il Quartiere.
- ³ Ogni persona giuridica portatrice di interessi collettivi collegati al Quartiere può diventare socio dell'Associazione, dimostrando la propria legittimazione e pagando la tassa sociale. La persona giuridica deve notificare i/il propri/o rappresentanti/e abilitati/o ad agire in seno all'Assemblea. Durante lo svolgimento dei lavori assembleari la persona giuridica può essere rappresentata da un solo rappresentante incaricato.
- ⁴ Le richieste di adesione delle persone fisiche e giuridiche sono da inoltrare al Comitato che ne vaglia l'idoneità e l'accettazione. In caso di contestazione da parte del socio candidato, decide l'Assemblea sociale

Cessazione dell'apparte- Art. 6 nenza

¹L'appartenenza a CLARO VIVA cessa automaticamente:

- nel caso di persone fisiche, mediante dimissione, decesso e/o cambio di residenza al di fuori del Quartiere di Claro (è riservato quanto previsto dall'art. 5, cpv 2 e cpv 3)
- nel caso di persone giuridiche, mediante dimissione o scioglimento della società e/o cambio di residenza al di fuori del Quartiere di Claro (è riservato quanto previsto dall'art. 5, cpv 2 e cpv 3)
- con il mancato pagamento della tassa annuale (secondo modalità dell'art. 4, cpv 1)
- ² Il Comitato decide della cessazione dell'appartenenza di un socio alla Associazione. In caso di contestazione da parte del socio escluso, decide l'Assemblea sociale

Dimissioni (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

Art. 7

Le dimissioni da CLARO VIVA sono possibili in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno due mesi prima della fine dell'anno civile. La lettera di dimissione deve essere inviata al Comitato

Organi dell'associazione (art. 64 CC)

Art. 8

Gli organi di CLARO VIVA sono:

- l'Assemblea sociale (art. 64 CC)
- il Comitato di quartiere (di seguito Comitato) (art. 69 CC)
- la Commissione di revisione

L'Assemblea sociale

Art. 9

L'organo supremo di CLARO VIVA è l'Assemblea sociale.

pag. 2 di 5 del 14.06.2018, stato 2022

Convocazione dell'Assemblea

Art. 10

- ¹L'Assemblea sociale è convocata in seduta costitutiva dall'Ufficio quartieri della Città di Bellinzona, mediante la diramazione dell'invito a tutti i fuochi del quartiere (art. 77 cpv. 2 ORC), con l'indicazione della necessità di pagamento della tassa che determina la qualità di socio.
- ² Successivamente la convocazione è diramata dal Comitato.
- ³L'Assemblea sociale si riunisce almeno una volta l'anno entro fine giugno.
- ⁴ La convocazione deve essere diramata nei modi previsti dal presente
- ⁵ Un quinto dei soci di *CLARO VIVA* può richiedere per iscritto al Comitato la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria. Anche in questo caso la convocazione avviene secondo i modi prescritti attraverso i capoversi seguenti.
- ⁶ L'avviso di convocazione dell'Assemblea sociale deve far menzione dell'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC), essere trasmesso ai soci nella forma scritta ed affisso all'albo comunale almeno 14 giorni prima del convegno.
- ⁷ I soci possono essere invitati all'Assemblea sociale attraverso comunicazioni di posta elettronica, previo consenso: la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica vale come consenso che esso venga usato per i contatti con i soci.

Compiti dell'Assemblea (art. 65 CC):

Art. 11

L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili:

- elegge o revoca il Comitato di quartiere, la Commissione di revisione (art. 69 CC);
- approva e modifica gli statuti dell'Associazione di quartiere CLARO VIVA (art. 60 cpv. 2 CC);
- approva la contabilità dell'anno antecedente (consuntivo):
- decide su ogni altro aspetto conferitole dal presente statuto e non specificamente demandato ad altro organo.

Diritto di voto e maggioranza (art. 67b CC)

Art. 12

¹In seno all'Assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto che deve essere espresso personalmente non essendo permessa la delega; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti (art. 67 CC).

- ² L'Assemblea non può risolvere in merito a temi non preannunciati e compresi nell'ordine del giorno.
- ³ Conclusa la trattazione dei temi all'ordine del giorno, l'Assemblea può affrontare eventuali discussioni a proposito di temi d'attualità per il quartiere.

Esclusione dal diritto di voto

Art. 13

(art. 68 CC)

Nelle risoluzioni dell'Assemblea sociale concernenti un interesse privato e/o una controversia giuridica tra CLARO VIVA ed un socio, come pure con il suo coniuge e/o un suo parente in linea diretta, il socio è escluso dal diritto di voto.

pag. 3 di 5 del 14.06.2018, stato 2022

Il Comitato di quartiere (art. 69 CC)

Art. 14

Il Comitato di quartiere è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Nomina e durata in carica del Comitato

Art. 15

Il Comitato di quartiere è nominato nel corso dell'Assemblea generale costitutiva e seguenti, con scadenza di rinnovo biennale.

Requisiti di nomina per il Comitato

Art. 16

Del Comitato di CLARO VIVA possono far parte tutti i soci maggiorenni e titolari dei diritti civili.

Compiti del Comitato

Art. 17

Il Comitato rappresenta CLARO VIVA con le modalità previste dall'art. 19 e gestisce le sue attività e compiti. In particolare, esegue le decisioni dell'Assemblea sociale e sottopone alla stessa i temi che rientrano nelle competenze di guest'ultima. Per la gestione di temi specifici il Comitato può costituire gruppi di lavoro esterni presieduti da un membro dello stesso.

Convocazione e funzioni Art. 18 del Comitato

- ¹ Il Comitato nomina al suo interno un(a) Presidente, un(a) Vice Presidente, un(a) Segretario(a), un(a) Cassiere(a) ed un(a) Responsabile per le relazioni pubbliche con Municipio, media e Terzi. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente per posta elettronica.
- ² Il Comitato di quartiere decide sugli oggetti di sua competenza a maggioranza semplice dei membri presenti al momento della decisione.
- ³ In caso di parità decide il voto del Presidente.
- ⁴ Una copia del verbale delle riunioni del Comitato è trasmessa dal redattore ai membri del Comitato per posta elettronica. Delle risoluzioni è tenuta traccia scritta che sarà trasmessa ai membri di Comitato e all'Ufficio quartieri della Città di Bellinzona per posta elettronica.

Firme vincolanti

Art. 19

CLARO VIVA è vincolata dalla firma collettiva del(la) Presidente o del(la) Vice Presidente con un altro membro del Comitato.

Responsabilità (art. 75a CC)

Art. 20

Per i debiti di CLARO VIVA risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci e dei membri di Comitato.

Contabilità (art. 69a CC)

Art. 21

Il Comitato tiene la contabilità di CLARO VIVA secondo le istruzioni emanate e con il supporto dell'Ufficio Gestione finanziaria della Città di Bellinzona. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.

Commissione di revisione

Art. 22

- ¹ La Commissione di revisione si compone di due membri, esterni al Comitato, che sono rieleggibili.
- ² Essa ha il compito di presentare all'Assemblea ordinaria il rapporto di revisione concernente la gestione annuale dei conti e lo stato del patrimonio sociale. Il rapporto sarà trasmesso al Comitato al più tardi sette giorni prima dell'Assemblea che segue.
- ³ La commissione di revisione ha un mandato biennale; viene nominata in concomitanza col Comitato durante l'assemblea sociale per l'anno in corso.

Scioglimento dell'associazione

Art. 23

(art. 76 CC, art. 93 ORC)

Lo scioglimento di *CLARO VIVA* può essere pronunciato dall'Assemblea sociale in ogni tempo. Con lo scioglimento di *CLARO VIVA*, il patrimonio della stessa è versato alla Città di Bellinzona che si occuperà della custodia e del trapasso al nuovo organo del Quartiere (art. 57 CC).

Iscrizione nel registro di commercio (art. 61 CC)

Art. 24

Approvati lo statuto e costituito il Comitato, CLARO VIVA può iscriversi nel registro di commercio.

Ufficio quartieri del Comune di Bellinzona

Art. 25

L'Ufficio quartieri del Comune di Bellinzona supporta l'attività di *CLARO VIVA* e collabora con i membri del Comitato e con la Commissione di revisione nell'esercizio dei compiti loro affidati.

Altre norme applicabili

Art. 26

Per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fanno stato il Regolamento comunale (ORC, art. 77 e seguenti) e il Codice civile svizzero (CC, art. 60 e seguenti).

Entrata in vigore

Art. 27

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 14 giugno 2018, modificato dall'assemblea il 29.01.2019 e il 31.03.2022.

Data: 31.03.2022

Il presidente

Il segretario

pag. 5 di 5 del 14.06.2018, stato 2022